

**Messaggio
concernente il protocollo che modifica l'accordo
sugli appalti pubblici**

dell'8 aprile 1987

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi presentiamo, affinché ne prendiate atto, una relazione concernente il risultato dei negoziati intesi a modificare l'Accordo GATT sugli appalti pubblici. Vi sottoponiamo inoltre per adozione il decreto federale che approva il protocollo di modificazione.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

8 aprile 1987

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Aubert

Il cancelliere della Confederazione, Buser



Compendio

L'Accordo del GATT sugli appalti pubblici convenuto nell'ambito del Tokyo-Round del 1979 ed entrato in vigore nel 1981 si prefigge la liberalizzazione progressiva degli appalti pubblici e prevede, fra l'altro, negoziati periodici per il suo miglioramento e ampliamento. I negoziati di revisione, in seno al comitato competente, si sono protratti per tre anni e conclusi il 21 novembre 1986 con una decisione riguardante l'introduzione di una serie di miglioramenti concreti. Fra questi, che devono entrare in vigore il 1° gennaio 1988 sotto forma di protocollo, il presente messaggio provvede ad evidenziare i più importanti: estensione del campo d'applicazione dell'Accordo ai contratti leasing; abbassamento della soglia; affinamento delle disposizioni riguardanti le procedure di qualificazione; aggiornamento di termini; pubblicazione di informazioni concernenti gli affari conclusi e miglioramento dei rilevamenti statistici. Il messaggio sottolinea che tali modificazioni sono intese a perfezionare il funzionamento e la trasparenza dell'accordo e costituiscono un nuovo passo verso la liberalizzazione nel settore degli appalti pubblici.

1 Parte generale**11 Situazione iniziale**

L'Accordo del GATT sugli appalti pubblici (RU 1979 2153; RS 0.632.231.42), risultante dal Tokyo-Round del 1979, costituisce su piano mondiale una prima fase della liberazione del settore degli appalti pubblici. L'Accordo generale GATT non assoggetta le entità acquirenti alle norme concernenti l'eguaglianza di trattamento per le merci indigene ed estere, solo l'AELS ha recepito, nel 1966, i principi della non discriminazione e del trattamento nazionale. L'Accordo di libero scambio concluso nel 1972 con le Comunità non ha invece tenuto conto di un'analogha richiesta da parte della Svizzera. La Svizzera, che già da tempo applica una politica liberale in materia d'appalti pubblici, fondata sull'ordinanza dell'8 dicembre 1975 sugli acquisti dell'amministrazione federale (RU 1975 2373; RS 172.056.13) aveva un manifesto interesse affinché gli appalti pubblici, tradizionalmente chiusi come quelli degli SUA o del Giappone, ma parimente delle CE, cominciassero ad aprirsi alla sua industria esportatrice in virtù dell'Accordo del GATT entrato in vigore nel 1981. Nondimeno, non è mai stato negato che questo Codice, per importante che fosse, costituiva soltanto una prima fase della liberalizzazione e che bisognava poi rividerlo e svilupparlo dopo la fase iniziale. A tal uopo, l'Accordo medesimo prevede che dopo tre anni d'applicazione debbano essere indetti negoziati periodici. Fondandosi su tale disposizione, le Parti contraenti hanno avviato a fine 1983 un negoziato di revisione, che terminò il 21 novembre 1986 con l'adozione di un pacchetto di decisioni comprendenti, oltre a due programmi di lavoro relativi all'ampliamento dell'Accordo e ai servizi, una serie di proposte di miglioramento sotto forma di emendamenti e complementi al testo dell'Accordo. I miglioramenti sono stati riuniti in un protocollo e sono oggetto di questo messaggio.

12 Esperienze fatte con l'Accordo del 1979

L'Accordo del GATT sugli appalti pubblici negoziato nel Tokyo-Round è entrato in vigore nel 1981 ed è attualmente applicato dai dodici firmatari (rappresentanti 20 Stati) seguenti: CE (9), Finlandia, Hong Kong, Israele, Giappone, Canada, Norvegia, Austria, Singapore, Svezia, Svizzera e Stati Uniti. Esso si prefigge la liberalizzazione progressiva degli appalti pubblici. Si fonda sui principi dell'uguaglianza di trattamento per i prodotti nazionali e esteri e della non discriminazione tra fornitori esteri e le loro merci. L'Accordo è tuttavia applicabile unicamente agli acquisti del valore superiore a 150 000 DSP (Diritti speciali di prelievo) realizzati dalle entità acquirenti dei governi centrali menzionati nell'allegato dell'Accordo. In questa fase sono tuttavia ancora esclusi campi importanti come ad esempio quelli delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'energia. Risultano del pari esclusi gli acquisti di armamenti in senso stretto (eccetto dunque il materiale civile destinato alla difesa militare e il materiale di protezione civile). L'applicazione nel nostro Paese sottostà inoltre ad una clausola di salvaguardia facoltante il nostro Consiglio a derogare alla normativa allorché risultano coinvolti importanti obiettivi della politica nazionale.

Scorso un periodo transitorio, durante il quale le entità acquirenti interessate hanno dovuto familiarizzarsi con le disposizioni e le procedure dell'Accordo, l'applicazione del medesimo si è generalmente imposta in tutti i Paesi. In particolare, le pubblicazioni di offerte d'appalto, in un organo ufficiale prescritto per la procedura d'acquisto aperta e selettiva, si sono moltiplicate; le procedure di qualifica, come anche le attribuzioni e le aggiudicazioni secondo criteri oggettivi hanno contribuito a instaurare una vera concorrenza. Sono tuttavia emerse talune lacune che possono essere facilmente colmate. Si è accertato, ad esempio, un'ineguaglianza di criteri e di procedure di qualificazione, un eccessivo ricorso alla procedura piuttosto restrittiva degli acquisti a trattativa privata o ancora una mancanza di trasparenza.

13 Svolgimento dei negoziati per migliorare l'Accordo

Il Comitato degli appalti pubblici ha aperto i primi negoziati di revisione nel novembre 1983 fondandosi sull'articolo IX.6b). I lavori hanno seguito tre direzioni principali: miglioramento dell'Accordo, ampliamento delle liste delle entità acquirenti e inclusione dei servizi. Affinché potessero venir determinate le possibilità di miglioramento, i delegati sono stati invitati a presentare proposte concrete. Le discussioni riguardanti l'ampliamento delle liste delle entità acquirenti sono state fondate su richieste singole. Riguardo ai servizi, trattandosi di una innovazione, si è dovuto anzitutto riunire dati precisi su il tipo e il volume dei servizi appaltati come anche sulle pratiche d'acquisto impiegate onde poter determinare successivamente l'eventuale applicabilità delle vigenti disposizioni dell'Accordo. La formulazione di richieste bilaterali intese a sottoporre all'Accordo nuove entità acquirenti ha inizialmente suscitato scarso interesse. La maggior parte dei Paesi, fra cui la Svizzera, ritengono prematura l'estensione del campo d'applicazione dell'Accordo. Unicamente gli Stati Uniti, il Canada e successivamente la Svezia hanno rivolto richieste a taluni Paesi. Anche le discussioni riguardanti le proposte di miglioramento progrediscono a rilento. Inoltre, la preparazione simultanea di un nuovo ciclo di negoziati in seno al GATT ha esercitato la propria influenza sui lavori del Comitato. Successivamente, il problema dei servizi è divenuto un tabù in quanto taluni Paesi - segnatamente quelli in sviluppo - non volevano pregiudicare il proprio atteggiamento generale in questo campo. Conseguentemente, il Comitato arrischiava di non giungere a un risultato concreto e di vedere i propri lavori assorbiti da quelli del nuovo ciclo, talché ne sarebbe conseguito un aumento della durata di almeno quattro anni. Siffatta prospettiva ha indotto gli Stati Uniti e il Canada, i quali originariamente auspicavano risultati paralleli nei tre campi del negoziato - miglioramento, estensione e servizi - ad accettare un compromesso. L'intesa intervenne però nell'ultimo istante, il 21 novembre 1986, al prezzo di notevoli concessioni da parte di tutti i contraenti riguardo alle proposte più controverse concernenti il leasing, la soglia e la pubblicità. Il pacchetto delle decisioni adottate apporta miglioramenti la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 1988 e imposta due programmi di lavoro intesi a continuare i negoziati per l'estensione del campo d'applicazione dell'Accordo e l'inclusione dei servizi. Il fatto che si sia giunti a questo risultato deve essere consi-

derato come una prestazione positiva del GATT e conferma la volontà dei Paesi interessati di cooperare a livello internazionale. Le Parti contraenti hanno così dimostrato di essere disposte a progredire sulla via tracciata dall'Accordo in un campo particolarmente esposto alle tendenze protezionistiche.

2 Parte speciale

21 Oggetto e importanza dei miglioramenti previsti

Le proposte negoziate riguardanti l'Accordo del GATT sugli appalti pubblici sono state riunite, dalle Parti contraenti, in un protocollo di cui vi alleghiamo il testo affinché possiate darne approvazione. I principali emendamenti sono commentati dappresso nell'ordine degli articoli dell'Accordo.

211 Inclusionione del leasing

(art. I.1.a) e al.)

L'Accordo concerneva sinora unicamente gli appalti, onde escludeva qualsiasi altro tipo di contratto. Poiché negli Stati Uniti e nel Canada, soprattutto, le entità interessate acquistano frequentemente merci sul fondamento del leasing o di contratti analoghi, i due Paesi si sono sin dall'inizio dati da fare affinché questo tipo di contratto fosse parimente incluso nell'Accordo. Nella maggior parte degli altri Paesi, il leasing non è affatto impiegato oppure tocca soltanto un numero limitato di prodotti. La proposta di integrare il leasing nell'Accordo ha conseguentemente riscontrato approvazione generale anzitutto perché elimina una possibilità di eludere l'Accordo: d'ora in poi, al posto di un appalto vero e proprio non potrà più essere concluso un contratto di leasing per sottrarre un determinato appalto all'applicazione della normativa. Per la medesima ragione è stata adottata una definizione estensiva che ingloba, oltre al leasing vero e proprio, anche le figure della locazione vendita e della locazione. Per stabilire se un'operazione specifica raggiunga o meno la soglia stabilita nell'Accordo, sono applicabili i metodi di valutazione recati all'articolo I.1.b). Questi metodi variano secondo la durata del contratto e corrispondono a quelli applicati sinora in seno alla Comunità.

In Svizzera, il leasing è utilizzato soltanto raramente, per ragioni riguardanti la tecnica di bilancio. Ancor più eccezionali sono i contratti di locazione riguardanti le merci. La Svizzera, quale Paese acquirente, non è dunque direttamente interessata all'estensione del campo d'applicazione ai contratti di leasing; d'altro canto, quale Paese esportatore, essa ha tutto l'interesse affinché siano eliminate le possibilità di elusione nei mercati dell'America del Nord e di taluni Paesi comunitari.

212 Contratti opzionali

(art. I.1.a) e V.4))

D'ora in poi, il valore di un'eventuale opzione su forniture supplementari dovrà essere integrato nel calcolo dell'ammontare di un appalto (art. I.1.b)).

Da questa modifica consegue che talune operazioni, non coperte sinora, supereranno la soglia. Secondo la nuova disposizione, bisogna già precisare nell'appalto se è auspicabile una clausola opzionale e possibilmente entro quali termini sarà esercitata l'opzione. Contrariamente agli Stati Uniti e al Giappone dove questa prassi è corrente, la Svizzera impiega soltanto raramente i contratti a opzione.

213 Abbassamento della soglia a 130 000 DSP (art. I.1.b))

Alla fine del Tokyo-Round, la soglia determinante per l'assoggettamento di un negozio alle disposizioni dell'Accordo era stata fissata a 150 000 DSP. Per taluni Paesi, segnatamente gli Stati Uniti, che avevano considerato tale ammontare eccessivo, la riduzione considerevole della soglia ha costituito una finalità essenziale dei negoziati. La nuova soglia si colloca a 130 000 DSP e costituisce un compromesso tra gli Stati Uniti, che volevano una riduzione pari almeno a un terzo, e gli altri Paesi, segnatamente la Comunità, la Svizzera e Singapore, che volevano mantenere la soglia al suo attuale livello.

Molto probabilmente, con la nuova soglia alcuni appalti supplementari della Confederazione ricadranno sotto le disposizioni dell'Accordo. Tuttavia, l'economia potrà dal canto suo beneficiare di numerosi appalti sensibilmente più elevati negli altri Paesi firmatari.

214 Precisazione della non discriminazione (art. II.2)

Sinora, i principi del trattamento nazionale e della non discriminazione dettavano che ogni Paese firmatario accordasse ai prodotti e ai fornitori degli altri Paesi firmatari un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prodotti e fornitori nazionali nonché di quello accordato ai prodotti di qualsiasi altra Parte e ai rispettivi fornitori.

Negli Stati Uniti in particolare, questa formula consentiva apparentemente di mantenere una discriminazione di ditte stabilite sul territorio nazionale senza essere proprietà di cittadini statunitensi. La nuova disposizione inglobata nell'articolo II.2 elimina questa possibilità discriminatoria. Trattandosi dei prodotti stessi, è tuttavia precisato che essi devono essere di una Parte che partecipa all'Accordo; per tal fatto, una ditta stabilita negli Stati Uniti non può più offrire, come sinora, un prodotto in un appalto americano se il prodotto stesso proviene da un Paese non firmatario dell'Accordo.

215 Assistenza tecnica ai Paesi in sviluppo (art. III)

In generale, l'attuale articolo III tiene conto dell'importanza assunta dal settore degli appalti pubblici per i Paesi in sviluppo dall'aspetto della politica

dello sviluppo e incita quindi i Paesi industrializzati ad apportare fra l'altro assistenza tecnica a questi Paesi. dodjs.ch/65930

Come l'esperienza insegna, diversi fornitori originari di Paesi in sviluppo si urtano a difficoltà d'ordine linguistico. Pertanto, una nuova disposizione concernente i servizi di traduzione introdurrà un aiuto in questo campo (art. III.10): le entità acquirenti dovranno sobbarcarsi la traduzione, nella propria lingua, dei documenti di qualifica e di offerta a partire da una lingua del GATT (inglese, francese o spagnolo) a loro scelta. Ove il servizio di traduzione risultasse eccessivamente oneroso, sarà fornita al Paese in sviluppo che ne faccia domanda una spiegazione adeguata. Questa disposizione concerne ovviamente i Paesi firmatari la cui lingua nazionale non è lingua del GATT come ad esempio il Giappone, i Paesi scandinavi ecc. Riguardo alla Confederazione, le entità acquirenti accettano quasi tutta la corrispondenza in lingua francese, talché si può evitare la traduzione in tedesco.

216 Procedure di qualifica (art. V.2)

Onde eliminare dalle procedure di qualifica gli elementi arbitrari o protezionistici, sono state integrate nell'Accordo nuove disposizioni per stabilire criteri precisi e obiettivi nonché una procedura di valutazione delle qualifiche. La Svizzera già applica questi criteri. Le nuove disposizioni si rivolgono quindi anzitutto a Paesi come il Giappone.

217 Termini (art. V.9-11)

Le esperienze fatte in tutti i Paesi firmatari hanno evidenziato che i termini minimi assegnati specialmente per la ricezione delle offerte e la fornitura del prodotto erano in generale troppo brevi, in particolare per i contratti complessi, i trasporti a grande distanza o le traduzioni in talune lingue estere. Il nuovo disciplinamento prevede un aumento da 30 a 40 giorni del termine minimo di ricezione sia nelle procedure selettive e sia nelle procedure aperte. Nel caso di procedure selettive senza lista permanente dei fornitori, questo nuovo termine di 40 giorni si accompagnerà a una riduzione da 30 a 25 giorni della fase iniziale che consente ai fornitori di manifestare il proprio interesse per un appalto.

Riguardo al termine di fornitura, non è ancora previsto il termine minimo talché le entità acquirenti possono fissarlo secondo le proprie convenienze. Le nuove disposizioni dettano nondimeno la presa in considerazione di taluni fattori come la complessità dell'appalto o la durata del trasporto ecc. Si spera soprattutto che questa leggera correzione apra possibilità maggiori per entrare in concorrenza sul mercato di Paesi come il Giappone, il quale, ordinariamente, stabilisce termini di fornitura stringatissimi.

Per i fornitori svizzeri, di regola piccole e medie aziende, la proroga dei termini può agevolare la partecipazione ad appalti esteri; per i servizi d'acquisto della

Confederazione, che impiegano procedure selettive o a trattativa privata, la suddetta correzione non dovrebbe comportare difficoltà.

218 Pubblicazione d'informazioni riguardanti gli appalti assegnati (art. VI.1)

Secondo l'Accordo vigente, le entità sono tenute ad informare unicamente i fornitori la cui offerta non è stata considerata, indicando loro le ragioni del rigetto e il nome dell'aggiudicatario. Nell'ambito di una procedura di ricorso può essere inoltre comunicato, tra i rappresentanti governativi dei Paesi interessati, il prezzo dell'aggiudicazione. La maggior parte dei Paesi hanno ritenuto questo grado di trasparenza insufficiente, soprattutto in ragione dell'assenza d'informazioni sul mercato interessato e quindi dell'impossibilità di sorvegliare efficacemente la corretta applicazione dell'Accordo. Alla fine dei negoziati si è deciso che, d'ora in poi, nel termine di 60 giorni dopo l'aggiudicazione, talune informazioni devono essere diffuse tramite la pubblicazione ufficiale, segnatamente il volume, il prezzo e la descrizione del prodotto, il nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario nonché la procedura d'acquisto adottata. Invece del prezzo si può indicare la forbice dei prezzi di offerta. Talune di queste informazioni possono sfuggire alla pubblicazione se risultano confidenziali secondo i vecchi criteri stabiliti all'articolo VI.8 giusta il quale la divulgazione d'informazioni non deve ostacolare l'applicazione di leggi (ad es. Codice penale) o altrimenti contrastare l'interesse pubblico, recare pregiudizio agli interessi commerciali legittimi d'impresе pubbliche o private oppure nuocere alla competitività tra fornitori. Rimane tuttavia inteso che non possono essere invocate eccezioni in una maniera generale, ad esempio per tutti gli appalti passati fra entità acquirenti determinate. La comunicazione scritta rivolta a un appaltatario non considerato deve recare il prezzo dell'aggiudicazione oppure la forchetta dei prezzi a meno che non siano applicabili i criteri di confidenzialità.

Con la riduzione della soglia e l'inclusione del leasing, l'obbligo di pubblicare talune informazioni costituisce l'elemento dominante dei miglioramenti previsti. La Comunità e gli Stati Uniti hanno attribuito grande importanza a questo fattore; per contro, il Giappone e la Svizzera erano piuttosto ostili. Alla fine di laboriosi negoziati è stato possibile giungere a un consenso. I negoziati hanno potuto giungere in porto soltanto grazie alla clausola d'eccezione che riguarda le informazioni confidenziali.

La procedura d'informazione prevista concerne esclusivamente gli appalti assoggettati alle disposizioni dell'Accordo del GATT. Le pubblicazioni supplementari e la necessità di rispondere a richieste d'informazioni comporteranno spese e lavoro supplementari. Per contro, i fornitori interessati otterranno informazioni utili circa la situazione del mercato ciò che promuove il gioco della concorrenza. Le nuove informazioni consentiranno anche di meglio sorvegliare l'applicazione dell'Accordo nei Paesi firmatari e contribuiranno forse a mitigare l'impiego della procedura degli acquisti a trattativa privata. Dal profilo dell'economia generale, i vantaggi sono tali da compensare ampiamente gli inconvenienti amministrativi procurati alle entità acquirenti.

Tra le altre disposizioni meritano ancora d'essere citate quelle intese:

- a un calcolo più preciso della soglia per gli appalti passati a lotti separati (art. I.1.b));
- a evitare che taluni fornitori vengano favoriti sia per il tramite sia di specificazioni tecniche (art. IV.4) sia di informazioni anticipate riguardanti gli acquisti progettati (art. V.3);
- a far menzionare esplicitamente eventuali operazioni compensatorie (art. V.14);
- a ottenere una ventilazione più particolareggiata dei dati statistici (art. VI.9).

22 Apprezzamento e interessi svizzeri

In considerazione della politica liberistica praticata dalla Confederazione nel campo degli acquisti, sancita nell'ordinanza dell'8 dicembre 1975 sugli acquisti nell'amministrazione federale, la Svizzera è interessata al buon funzionamento dell'Accordo internazionale che ci offre possibilità reali di entrare in competizione sui mercati di altri Paesi. I volumi rispettivi degli acquisti coperti con l'Accordo, in Svizzera e all'estero, differiscono sensibilmente. Nel 1984, le entità acquirenti assoggettate al Codice hanno concluso negozi che superano la soglia per un valore di 61,2 miliardi di franchi svizzeri. I corrispondenti mercati conclusi dalle entità svizzere sono ammontati a 255 milioni di franchi svizzeri (0,4% del totale).

Soltanto norme e disposizioni adeguate varranno a garantire l'osservanza dei Paesi firmatari, nonché il conseguimento delle finalità.

Gli emendamenti che sono stati negoziati durante tre anni mirano ad estendere e a migliorare l'Accordo. Essi sono perfettamente atti a promuovere l'attuazione delle finalità dell'Accordo e a migliorarne l'applicazione nei Paesi firmatari. Per tale scopo, le precisazioni apportate ai disposti concernenti le procedure di qualifica, la proroga dei termini come anche l'accresciuta trasparenza, assumono importanza speciale. Sono precisamente questi emendamenti che contribuiscono affinché le disposizioni del Codice trovino un'applicazione omogenea in tutti i Paesi firmatari e affinché sia rispettato il principio della concorrenza nei settori degli appalti pubblici. L'assoggettamento del leasing all'Accordo, soprattutto sul mercato nord-americano, nonché la liberalizzazione suppletiva costituita dalla riduzione della soglia, devono essere considerati come progressi per i Paesi tributari delle proprie esportazioni come la Svizzera.

Infine, un Accordo migliorato dal profilo della funzionalità è atto a guadagnarsi l'adesione di altri Paesi; in più esso costituisce la miglior base per i futuri negoziati intesi ad estenderne il campo d'applicazione.

3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Le modifiche dell'Accordo, segnatamente quelle concernenti gli obblighi in materia di pubblicità, comportando talune spese suppletive, nonché un aumento

del lavoro amministrativo per le entità acquirenti. Tali conseguenze devono comunque poter essere contenute entro i limiti di una sana gestione.

4 Linee direttive della politica di governo

La presente proposta non è specificamente menzionata nelle linee direttive della politica di governo 1983-1987 (FF 1984 I 121 n. 241). Nondimeno, le modifiche dell'Accordo del GATT sugli appalti pubblici rientrano negli sforzi intesi a migliorare il sistema commerciale multilaterale nell'ambito del GATT, menzionati in modo generale nelle linee direttive della politica di governo.

5 Costituzionalità

Il decreto federale si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che autorizza la Confederazione a concludere trattati con l'estero. La competenza della vostra Assemblea di approvare siffatti trattati deriva dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. Poiché l'Accordo può essere disdetto con un preavviso di 60 giorni e non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale ne comporta una modifica multilaterale del diritto, esso non sottostà al referendum facoltativo, conformemente all'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

**Decreto federale
concernente il protocollo che modifica l'Accordo
del GATT sugli appalti pubblici**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 aprile 1987¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ È approvato il protocollo che modifica l'Accordo del GATT sugli appalti pubblici.

² Il Consiglio federale è autorizzato ad aderirvi.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Protocollo che modifica l'Accordo sugli appalti pubblici

I partecipanti all'Accordo sugli appalti pubblici (dappresso «accordo»), conformemente ai disposti dell'articolo IX. paragrafo 7. dell'accordo, hanno convenuto le seguenti modifiche:

Articolo I

1. Articolo I paragrafo 1 comma a)

Dopo «procedura e pratica concernente» sostituire «acquisti di prodotti effettuati dalle» con il testo seguente: «negozi riguardanti i prodotti, conclusi sotto forma di acquisto, leasing, locazione o locazione-vendita, con o senza opzione d'acquisto, da parte delle».

2. Articolo I paragrafo 1 comma b)

1) Nella prima e nella seconda frase, sostituire «150 000 DSP» con «130 000 DSP».

2) Aggiungere una nota 3 concernente la prima frase, del tenore seguente:

«³⁾ Il presente accordo si applica a qualsiasi appalto il cui valore è valutato a una somma uguale o superiore al limite all'atto della pubblicazione dell'avviso menzionato all'articolo V. paragrafo 4.»

3) Nella terza frase, dopo la seconda virgola, sostituire il testo con il testo seguente:

«la base per l'applicazione del presente accordo è costituita dal valore reale dei contratti successivi analoghi convenuti durante dodici mesi o l'esercizio precedenti, rettificata, se possibile, per tener conto delle modifiche in quantità e valore che dovessero intervenire durante i dodici mesi seguenti, oppure il valore stimato dei contratti successivi durante l'esercizio o i dodici mesi successivi al contratto iniziale. La scelta del metodo di valutazione da parte dell'entità non può essere fatta nell'intento di eludere il presente accordo.»

4) Dopo la terza frase così modificata, aggiungere il testo seguente:
«Per tutti i contratti conclusi sotto forma di leasing, locazione o locazione-vendita, la base per il calcolo del valore sarà la seguente:

i) nel caso di contratti di durata determinata, il calcolo si fonda sul valore totale del contratto per tutta la sua durata se essa è

¹⁾ Dal testo originale francese.

inferiore o uguale a dodici mesi oppure sul valore totale, compreso il valore residuale stimato, se la durata è superiore;

- ii) nel caso di contratti di durata indeterminata, la base di calcolo consta dell'acconto mensile moltiplicato per 48;
- iii) nei casi dubbi, si applica la seconda base, segnatamente ii).

Ove un progetto di contratto preveda esplicitamente opzioni, la base dell'applicazione del presente accordo sarà costituita dal valore totale del massimo autorizzato degli acquisti, leasing, locazioni o locazioni-vendite, comprese le opzioni;».

Articolo II

1. Aggiungere all'articolo II un nuovo paragrafo 2 del seguente tenore:

«2. Riguardo a qualsiasi legge, regolamento, procedura e pratica riguardante gli appalti pubblici di cui nel presente accordo, le Parti faranno in modo che:

- a) le entità non accordino a un fornitore stabilito sul territorio nazionale un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore sul medesimo territorio, secondo il grado di controllo o di partecipazione esteri;
- b) che le loro entità non esercitino discriminazione alcuna nei confronti dei fornitori stabiliti sul territorio nazionale per quanto concerne il Paese di produzione del prodotto fornito, con riserva che il Paese di produzione sia Parte all'accordo conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo.»

2. Rinumerare i paragrafi 2 e 3, che divengono paragrafi 3 e 4.

Articolo III

1. Articolo III paragrafo 3

Nell'ultima frase, sostituire «che acquistano prodotti» con «che concludono contratti riguardanti prodotti».

2. Articolo III paragrafo 7

Sostituire «paragrafo 13» con «paragrafo 14».

3. Aggiungere all'articolo III un nuovo paragrafo 10 del seguente tenore:

«10. L'assistenza tecnica di cui ai paragrafi 8 e 9 potrà comprendere la traduzione, a partire da una lingua del GATT designata dall'entità, di documenti di qualificazione e di offerte di fornitori di Paesi in sviluppo Parti all'accordo, a meno che i Paesi sviluppati, Parti all'accordo, ritengano la traduzione onere eccessivo; in tal caso, sarà fornita una spiegazione ai Paesi in sviluppo Parti all'accordo che ne fanno domanda oppure ai Paesi sviluppati Parti all'accordo o ancora alle loro entità.»

4. Rinumerare i paragrafi 10 a 14, che divengono i paragrafi 11 a 15.
5. Articolo III paragrafo 10 (che diviene il paragrafo 11)
Sostituire «progetti d'acquisto» con «progetti di contratto» e «prodotti acquistati o da acquistare» con «prodotti che sono stati o saranno oggetto di un contratto».
6. Articolo III paragrafo 12 (che diviene il paragrafo 13)
Alla fine del paragrafo, sostituire «proposto acquisto» con «proposto contratto».

Articolo IV

1. Articolo IV paragrafo 1
Sostituire «prodotti da acquistare» con «prodotti che saranno oggetto di un contratto» e «entità acquirenti» con «entità contraenti».
2. Articolo IV paragrafo 2
All'inizio del paragrafo, sostituire «entità acquirenti» con «entità contraenti».
3. Aggiungere all'articolo IV un paragrafo 4 del seguente tenore:
«4. Le entità contraenti non sollecitano né accettano, in modo che possa pregiudicare la concorrenza, un avviso che possa essere impiegato per l'allestimento delle specificazioni relative a un determinato contratto da parte di una società che potesse avere un interesse commerciale nel medesimo.»

Articolo V

1. Articolo V paragrafo 1
Sostituire «paragrafo 7» con «paragrafo 8» e «paragrafo 15» con «paragrafo 16».
2. Articolo V paragrafo 2 comma b)
 - 1) Inserire all'inizio del testo la nuova clausola seguente:
«b) le condizioni di partecipazione alle gare d'appalto saranno limitate a quelle indispensabili per garantire che l'impresa sia capace di portare a termine il contratto.»
 - 2) Conseguentemente, la prima frase del testo iniziale, «le condizioni di partecipazione imposte ai fornitori, ecc.», incomincia con una maiuscola. Alla fine della medesima frase, sostituire il punto e virgola con un punto. Aggiungere la frase seguente:
«La capacità finanziaria, commerciale e tecnica di un fornitore sarà valutata in funzione della sua attività commerciale globale e secondo

la sua attività sul territorio dell'entità contraente, in debita considerazione dei vincoli giuridici tra gli organismi fornitori;»

3. Articolo V paragrafo 2 comma c)

In ognuna delle tre frasi del comma, sostituire «progetto d'acquisto» con «progetto di contratto».

4. Articolo V paragrafo 2 comma d)

Tra «fanno in modo che» e «tutti i fornitori qualificati che ne facciano richiesta», inserire il testo seguente:

«i fornitori possano in ogni momento chiedere di essere qualificati e che»

5. Aggiungere al paragrafo 2 dell'articolo V un nuovo comma f) del tenore seguente:

«f) le Parti fanno in modo che:

i) ciascuna entità e i suoi servizi seguano una procedura di qualificazione unica, salvo nel caso in cui la necessità di seguire procedure diverse è debitamente accertata;

ii) siano prodotti sforzi per ridurre al minimo le diversità procedurali di qualificazione tra le entità;»

6. Articolo V paragrafo 2 comma f) (che diviene comma g))

Sostituire «commi a-e)» con «commi a-f)».

7. Aggiungere all'articolo V un nuovo paragrafo 3 del presente tenore:

«3. Le entità non devono dare a un fornitore potenziale informazioni riguardanti un determinato contratto talché sia possibile pregiudicare la competitività.»

8. Rinumerare i paragrafi 3 a 16, che divengono i paragrafi 4 a 17.

9. Articolo V paragrafo 3 (che diviene il paragrafo 4)

Nel titolo e nella prima frase, sostituire «progetto d'acquisto» con «progetto di contratto».

10. Articolo V paragrafo 4 (che diviene il paragrafo 5)

Nella prima frase della prima e seconda parte, sostituire «progetto d'acquisto» con «progetto di contratto».

11. Articolo V paragrafo 4 (che diviene il paragrafo 5) comma a)

1) Modificare il testo come segue:

a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni concernenti le quantità aggiuntive, dei prodotti da fornire e, se possibile, termine valutato per l'esercizio di tali opzioni; nel caso di contratti ricorrenti, natura e quantità e se possibile termine valutato della pubblicazione degli avvisi di gare ulteriori per prodotti oggetto del contratto;»

12. Alla fine del comma g) del paragrafo 4 (che diviene il paragrafo 5), sostituire il punto con una virgola.
13. 1) Aggiungere al paragrafo 4 (che diviene il paragrafo 5) un comma h) del tenore seguente:
«h) forma di contratto oggetto della gara: acquisto, leasing, locazione o locazione-vendita, oppure combinazione di queste forme.»
2) Nella frase successiva, sostituire «progetto d'acquisto» con «progetto di contratto».
14. Articolo V paragrafo 4 (che diviene il paragrafo 6)
Nella prima frase, sostituire «progetto d'acquisto» con «progetto di contratto».
15. Articolo V paragrafo 6 (che diviene il paragrafo 7) comma a)i)
Sostituire «da acquistare» con «oggetto del contratto».
16. Articolo V paragrafo 6 (che diviene il paragrafo 7) comma c)
Sostituire «paragrafo 3» con «paragrafo 4».
17. Articolo V paragrafo 7 (che diviene il paragrafo 8)
Nella prima frase, sostituire «progetto d'acquisto» con «progetto di contratto» e «paragrafi 2 a 6» con «paragrafi 2 a 7».
18. Articolo V paragrafo 8 (che diviene il paragrafo 9)
Sostituire nelle due frasi «progetto d'acquisto» con «progetto di contratto».
19. Articolo V paragrafo 9 (che diviene il paragrafo 10) comma a)
(Concerne solo il testo originale francese)
20. Articolo V paragrafo 9 (che diviene il paragrafo 10) comma b)
Modificare il comma come segue:
«b) Compatibilmente con le ragionevoli esigenze dell'entità, ogni data di consegna deve essere fissata tenendo conto di elementi come la complessità del contratto, l'importanza degli eventuali sottocontraenti e del normale tempo necessario alla produzione, al prelievo dai depositi e al trasporto delle merci dai diversi luoghi d'invio.»
21. Articolo V paragrafo 10 (che diviene il paragrafo 11) comma a)
Sostituire «30 giorni» con «40 giorni» e «paragrafo 3» con «paragrafo 4».
22. Articolo V paragrafo 10 (che diviene il paragrafo 11) comma b)
1) Nella prima parte della frase, sostituire «30 giorni» con «25 giorni» e «paragrafo 3» con «paragrafo 4 del presente articolo»;
2) Nella seconda parte, sostituire «30 giorni» con «40 giorni».

23. Articolo V paragrafo 10 (che diviene il paragrafo 11) comma c)

- 1) Nella prima frase, sostituire «30 giorni» con «40 giorni»;
- 2) Nella seconda frase, sostituire «paragrafo 3» con «paragrafo 4 del presente articolo» e «30 giorni» con «40 giorni».

24. Articolo V paragrafo 10 (che diviene il paragrafo 11) comma d)

Modificare il comma come segue:

«d) I termini ricordati ai precedenti commi a-c) possono essere ridotti quando si tratti di una seconda pubblicazione o di una pubblicazione successiva riguardanti contratti a carattere ricorrente a norma del paragrafo 5 del presente articolo. Il termine per l'accettazione di offerte non sarà in ogni caso inferiore a 25 giorni. La seconda pubblicazione o quella successiva dovrebbe recare un riferimento che consenta di identificare la prima pubblicazione.

25. Aggiungere al paragrafo 10 (che diviene il paragrafo 11) un comma e) del seguente tenore:

«e) I termini menzionati ai commi a-d) possono essere ridotti quando sono resi inosservabili dall'urgenza debitamente stabilita dall'entità, ma non saranno in nessun caso inferiori a 10 giorni a contare dalla data della pubblicazione menzionata nel paragrafo 4 del presente articolo.»

26. Aggiungere al paragrafo 10 (che diviene il paragrafo 11), un comma f) del seguente tenore:

«f) Le Parti faranno in modo che le entità tengano debitamente conto dei termini di pubblicazione all'atto della designazione della data limite per inoltrare le offerte o per il deposito delle domande intese a ottenere un invito all'appalto.»

27. Articolo V paragrafo 12 (che diviene il paragrafo 13)

Modificare l'inizio come segue:

«13. Il fascicolo di gara trasmesso ai fornitori deve contenere tutte le informazioni necessarie affinché questi possano presentare offerte valide, soprattutto le informazioni che devono essere pubblicate nell'avviso di progetto di contratto, eccettuate quelle menzionate al paragrafo 5 comma g), del presente articolo, come anche le informazioni seguenti: ...»

28. Articolo V paragrafo 14 (che diviene il paragrafo 15) comma h)

- 1) All'inizio del comma, sostituire «possibilità di acquisti compensativi» con «possibilità d'operazioni di compensazione»;
- 2) Alla fine del comma, aggiungere la frase seguente:
«Nel numero dei casi rari per cui sono richieste possibilità d'operazioni di compensazione o altre condizioni analoghe, questi obblighi devono essere menzionati nell'avviso di progetto di contratto e nel fascicolo di gara;»

29. Nota concernente l'articolo V paragrafo 14 (che diviene il paragrafo 15) comma h)

- 1) Nel titolo e nella prima frase, sostituire «paragrafo 14 h)» con «paragrafo 15 h)» e «acquisti compensativi» con «operazioni di compensazione».
- 2) Inserire una seconda frase del seguente tenore:
«Non appena note, le condizioni saranno precisate nell'avviso di progetto di contratto e nel fascicolo di gara.»

30. Aggiungere al paragrafo 14 (che diviene il paragrafo 15), un comma i) del tenore seguente:

- «i) le opzioni non possono essere utilizzate per eludere le disposizioni dell'accordo;

31. Aggiungere al paragrafo 14 (che diviene il paragrafo 15), un comma j) del tenore seguente:

- «j) le aggiudicazioni avvengono secondo i criteri e le condizioni essenziali specificate nel fascicolo di gara.»

32. Articolo V paragrafo 15 (che diviene il paragrafo 16)

All'inizio del paragrafo, sostituire «paragrafo 1-14» con «paragrafo 1-15».

33. Articolo V paragrafo 15 (che diviene il paragrafo 16) comma d)

- 1) Sostituire «obbligerebbe l'entità ad acquistare materiale» con «sfocerebbe nella fornitura di materiale»;
- 2) Aggiungere una nota 4 del tenore seguente:

«⁴⁾ Resta inteso che il «materiale esistente» di cui al paragrafo 16 comma d) del presente articolo comprende il logocale sempre che l'accordo concerneva il contratto iniziale di logicali.»

34. Articolo V paragrafo 15 (che diviene il paragrafo 16) comma e)

- 1) All'inizio del comma, sostituire «acquisti» con «conclude un contratto per procurarsi».
- 2) Nella seconda frase, sostituire «gli ulteriori acquisti di prodotti» con «gli ulteriori» e «paragrafi 1-14» con «paragrafi 1-15».
- 3) Rinumerare la nota 3 che diviene nota 5.

35. Articolo V paragrafo 16 (che diviene il paragrafo 17)

- 1) Nella prima e seconda frase, sostituire «paragrafo 15» con «paragrafo 16».
- 2) Nella seconda frase, sostituire «merci acquistate» con «merci contrattate».

Articolo VI**1. Articolo VI paragrafo 1**

Aggiungere all'articolo VI il nuovo paragrafo 1 che segue:

«1. Il più tardi 60 giorni dopo l'aggiudicazione di un (di) contratto(i) secondo i paragrafi 15 o 16 dell'articolo V le entità pubblicano un avviso secondo quanto indicato nell'allegato II.

Tale avviso contiene le informazioni seguenti²⁾:

- a) natura e quantità dei prodotti oggetto di aggiudicazione(i),
- b) nome e indirizzo dell'entità,
- c) data dell'aggiudicazione,
- d) nome e indirizzo degli aggiudicatari,
- e) valore dell'aggiudicazione o dell'offerta più elevata e di quella più bassa che sono state considerate nell'aggiudicazione,
- f) se occorre, mezzi per identificare l'avviso pubblicato conformemente al paragrafo 4 dell'articolo V,
- g) tipo di procedura utilizzata,
- h) se occorre, giustificazione del ricorso a tale procedura, conformemente al paragrafo 16 dell'articolo V.»

²⁾ Resta inteso che talune informazioni riguardanti l'aggiudicazione non possono essere pubblicate ove si tratti di contratti per cui la divulgazione di tale informazione ostacolerebbe l'applicazione di leggi o sarebbe altrimenti contraria all'interesse pubblico, pregiudicherebbe interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche e private o ancora potrebbe nuocere a una concorrenza leale tra fornitori.»

2. Rinumerare i paragrafi 1 a 9 che divengono i paragrafi 2 a 10.**3. Articolo VI paragrafo 3 (che diviene il paragrafo 4)**

Modificare il paragrafo come segue:

«Le entità informano gli offerenti non prescelti, in merito all'aggiudicazione del contratto, al valore delle aggiudicazioni e dal nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario. Queste informazioni, fatte per iscritto oppure a mezzo pubblicazione, saranno comunicate senza indugio in pieno stato di causa e entro un termine che non superi i 7 giorni lavorativi a contare dal momento della conclusione. Resta inteso che i criteri enunciati al paragrafo 9 del presente articolo sono parimente applicabili alle norme definite dappresso in materia di informazione.»

4. Articolo VI paragrafo 4 (che diviene il paragrafo 5)

All'inizio del paragrafo, sostituire «entità acquirente» con «entità contraente».

5. Articolo VI paragrafo 6 (che diviene paragrafo 7)

1) Modificare la fine della prima frase come segue:

(Concerne solo il testo francese)

2) All'inizio della seconda frase, sostituire «governo acquirente» con «governo contraente».

6. Articolo VI paragrafo 9 (che diviene il paragrafo 10)
 - 1) Modificare la prima frase come segue:
«Le Parti allestiscono statistiche annuali riguardanti contratti che rientrano nel presente accordo e le trasmettono al comitato.»
 - 2) Nella seconda frase, sostituire «entità acquirenti» con «entità contraenti».
7. Articolo VI paragrafo 9 (che diviene il paragrafo 10) comma a)
Modificare il comma come segue:
«a) statistiche indicanti globalmente e per entità il valore di stima dei contratti aggiudicati, al di sopra e al di sotto del valore limite,»
8. Articolo VI paragrafo 9 (che diviene il paragrafo 10) comma b)
Modificare il comma come segue:
«b) statistiche indicanti il numero e il valore totale dei contratti aggiudicati al di sopra del valore limite, distinte per entità, per categoria di prodotti, secondo una classificazione uniforme indicata dal comitato e secondo il Paese d'origine dei prodotti.»
9. Articolo VI paragrafo 9 (che diviene il paragrafo 10) comma c)
Modificare il comma come segue:
«c) statistiche indicanti il numero e il valore totale dei contratti aggiudicati in ciascuna delle circostanze di cui all'articolo V paragrafo 16, come anche i Paesi d'origine dei prodotti, distribuiti per entità e per categoria,»
10. Aggiungere al paragrafo 9 (che diviene il paragrafo 10), un comma d) del tenore seguente:
«d) statistiche, distribuite per entità, che indichino numero e valore totale dei contratti aggiudicati secondo le deroghe enunciate nell'allegato I.»

Articolo VII

1. Articolo VII paragrafo 1
Nella seconda frase, dopo «presidente», aggiungere «e il suo vicepresidente».
2. Articolo VII paragrafo 5
Sostituire «articolo VI paragrafo 8» con «articolo VI paragrafo 9».

Articolo VIII

Articolo VIII paragrafo 1

Modificare la fine del paragrafo come segue:
(Concerne solo il testo francese)

Articolo IX

Articolo IX paragrafo 3

Rinumerare la nota 4, che diviene la nota 7.

Allegato II

Sostituire «progetti d'acquisto» con «progetti di contratto» e «paragrafo 3» con «paragrafo 4».

Allegato III

Sostituire «paragrafo 6» con «paragrafo 7».

Allegato IV

Sostituire «paragrafo 1» con «paragrafo 2».

Il presente protocollo è depositato presso il Direttore generale delle PARTI CONTRAENTI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio che consegna senza indugio a ciascuna Parte all'accordo e a ciascuna Parte contraente all'Accordo generale una copia certificata conforme di questo protocollo, nonché la notificazione di ciascuna accettazione di tale strumento.

Il presente protocollo è aperto all'accettazione delle Parti all'accordo, mediante firma o altro modo, fino al 1° ottobre 1987, restando inteso che il termine d'accettazione del protocollo potrà essere prorogato oltre a questa data se così deciso dal Comitato.

Non potranno essere formulate riserve riguardo alle disposizioni del presente protocollo.

Il presente protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello dell'accettazione da tutti i Partecipanti all'accordo, restando inteso che non entrerà in vigore prima del 1° gennaio 1988.

Il presente protocollo sarà registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Fatto a Ginevra il due febbraio millenovecentottantasette, in un solo esemplare, nelle lingue francese, inglese e spagnolo, i tre testi facenti parimente fede.